

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i lavoratori dipendenti delle Imprese esercenti attività nel settore della Pesca marittima e della imprenditoria ittica

L'anno 2010 il giorno 15 del mese di gennaio in Roma

Tra

ANAPI PESCA, associazione di categoria di CONFAPI, rappresentata dal suo Presidente nazionale Dott. Ivan Corea, dal Vicepresidente Nazionale e Presidente Regionale Puglia Spinosa Giuseppe, dal Delegato Amministrativo Dott. Andreea Scarlat, dal Responsabile dell'area del Lavoro e Previdenza Dott. Elia Calisi, dal Direttore Tecnico Francesco Zizzo con la partecipazione di una delegazione composta dal Presidente Regionale Sicilia Dott. Piero Forte, da Consigliere nazionale e responsabile della Calabria Renato Alecci, Responsabile Regionale del Veneto Andrea Scala, Responsabile Regione Liguria Felice Mammoliti dal Presidente del Lazio Ettore di Meglio e il Dott. Benedetto De Lorenzo come esperto Fiscale e Tributario.

E

CONFSAL PESCA rappresentata dal Segretario Nazionale Bruno Mariani, dai componenti la Segreteria Nazionale sigri : Fulvio Musso, Claudio Trovato, Romana Mariani, Manuela Caprarelli , Massimiliano Giammarino e Giovanni Russo.

CONFSAL FISALS rappresentata dal Segretario Nazionale Claudio Trovato .

Con l'assistenza della CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Marco Paolo Nigi

C.N.E.L.
- 2 MAR. 2010
N°...102811B.....
ARCHIVIO CONTRATTI

[Handwritten signatures: Ivan Corea, Spinosa Giuseppe, Andreea Scarlat, Elia Calisi, Francesco Zizzo, Ettore di Meglio, Benedetto De Lorenzo]

[Handwritten signatures: Bruno Mariani, Fulvio Musso, Romana Mariani, Manuela Caprarelli, Massimiliano Giammarino, Giovanni Russo]

SI E' STIPULATO

il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende esercenti attività disciplinata dalle norme vigenti in materia di Pesca Marittima esso si compone:

INDICE

PREMESSA

RAPPORTI SINDACALI TRA LE PARTI

CAMPO DI APPLICAZIONE

DECORRENZA E DURATA

PARTE COMUNE

TITOLO I Livelli di contrattazione nazionale o aziendale artt. 1,2,3

TITOLO II Diritti Sindacali e di Associazione artt. 4,5,6,7,8,9,10

TITOLO III Efficacia del contratto art. 11

TITOLO IV Esclusività di stampa artt. 12, 13

TITOLO V Assunzione Artt. 14, 15, 16, 17

TITOLO VI Classificazione del Personale artt. 18, 19

TITOLO VII genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti art. 20

TITOLO VIII Contratto di lavoro per i cittadini di paesi membri della Comunità Europea, extracomunitari e per portatori di handicap artt. 21, 22, 23

TITOLO IX Occupazione femminile art. 24

TITOLO X Congedo per matrimonio art. 25

TITOLO XI Mobbing art. 26

TITOLO XII Volontariato art. 27

TITOLO XIII Maternità artt. 28, 29

TITOLO XIV Ferie art. 30

TITOLO XV Aspettativa art. 31

TITOLO XVI Indennità art. 32

TITOLO XVII Corresponsione della retribuzione-reclami art. 33

TITOLO XVIII Trattamento di fine rapporto art. 34

TITOLO XIX Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore ambiente di lavoro art. 35

TITOLO XX Divieti e Risarcimento danni artt. 36, 37

TITOLO XXI Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione art. 38

TITOLO XXII Codice disciplinare artt. 39, 40, 41

TITOLO XXIII Patronati art. 42

TITOLO XXIV Ente Nazionale Bilaterale art. 43

TITOLO XXV Contributo per l'assistenza contrattuale art. 44

TITOLO XXVI Privacy art. 45

PARTE PER IL PERSONALE IMBARCATO

TITOLO XXVII periodo di prova art. 46

TITOLO XXVIII Orario di lavoro artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

TITOLO XXIX lavoro straordinario, domenicale, festivo, notturno artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

TITOLO XXX Flessibilità e soste artt. 64, 65

TITOLO XXXI tipologie contrattuali art. 66, 67, 68, 69,70

TITOLO XXXII Lavoratori studenti art. 71

TITOLO XXXIII Riposo settimanale -Festività -Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti -Permessi non retribuiti artt. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78

TITOLO XXXIV Malattia -Infortuni sul lavoro - malattia professionale art. 79

TITOLO XXXV Trattamento economico artt. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87

TITOLO XXXVI Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso art. 88
TITOLO XXXVII Indumenti attrezzi di lavoro artt. 89, 90
TITOLO XXXVIII Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro artt. 91, 92, 93

-Parte speciale pesca oceanica

TITOLO XXXIX art. 94, 95, 96, 97, 98, 99

PARTE PER IL PERSONALE NON IMBARCATO

TITOLO XL assicurazioni art. 100

TITOLO XLI periodo di prova art. 101

TITOLO XLII Mansioni artt. 102, 103

TITOLO XLIII Orario di lavoro art. 104

TITOLO XLIV Lavoro straordinario, domenicale, festivo, notturno, banca ore artt. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113

TITOLO XLV flessibilità e soste artt 114, 115

TITOLO XLVI tipologie contrattuali art. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123

TITOLO XLVII Personale non soggetto a limitazione di orario art. 124

TITOLO XLVIII lavoratori studenti art. 125

TITOLO XLIX riposo settimanale, festività, permessi retribuiti, permessi straordinari retribuiti, permessi non retribuiti artt. 126, 127, 128, 129, 130

TITOLO L malattia, infortuni sul lavoro, malattia professionale art. 131,

TITOLO LI trattamento economico art. 132

TITOLO LII Risoluzione del rapporto, preavviso art. art 133, 134




TITOLO LIII prevenzione e sicurezza art. 135, 136



PREMESSA

RAPPORTI SINDACALI TRA LE PARTI

Le Parti, al fine di sviluppare reciproche relazioni sindacali considerate quali strumenti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi fissati di concerto nonché per favorire scambi reciproci di servizi fruibili da ogni aderente alle medesime Firmatarie fanno espresso richiamo al protocollo d'intesa sottoscritto in data 26/11/2008. Suddetto protocollo è da considerarsi quale parte integrante del presente articolato. Per lo sviluppo, il rilancio ed il finanziamento del settore, le OO.SS. firmatarie del presente articolato dovranno chiedere, in rappresentanza del settore pesca, di essere inserite (ove non presenti) in tutte le commissioni regionali e provinciali nonché quelle istituite presso i relativi Ministeri e presso l'Unione Europea per la disciplina delle normative nazionali ed internazionali.



CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato o campagne di pesca posti in essere dalle Aziende del settore Pesca marittima costiera, locale, ravvicinata, mediterranea o d'altura, oceanica (personale imbarcato con la legge 413/84) e maricoltura, acquicoltura, itticultura, pesca turistica, vallicoltura (personale non imbarcato) nonché attività sussidiarie intese quali attività non prevalenti rispetto all'attività principale e che siano utilizzate per:

- Trattamento e vendita prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati;
- Riparazione o costruzione attrezzi pesca come reti, ami, lenze fisse, trappole fisse ancorate o fissate e trappole mobili;
- Riparazione strumenti azionati a mano o da altra forza di propulsione: fiocine e arpioni; e complementari quali magazzino per la conservazione, manipolazione e vendita diretta del pescato, riparazione e manutenzione scafi e motori, pulizie a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, nonché le attività affini e connesse ai settori lavorativi disciplinati dal presente articolato.

Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione ed in relazione agli imbarchi sui natanti si fa presente sempre la normativa della legge 413/84.

L'articolato si applica altresì all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima intendendo come membro dell'equipaggio anche il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà, di tutta o di una parte, dell'imbarcazione su cui è imbarcato ancorché formalmente assoggettato alla legge 250/58 (la piccola pesca).




Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 154/2004, Anapi Pesca, ica – Confisal Pesca, Confisal Fical si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le imprese di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.

A titolo esemplificativo si riportano le specificità figure principali del settore:

Armatore: è il proprietario registrato di una nave. Se la nave è stata noleggiata a scafo nudo o è gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione, si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona giuridica o fisica che gestisce la nave. All'armatore spetta il compito di vigilanza ed assunzione del personale marittimo e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Comandante: è la persona a cui è affidato il comando;

Lavoratore marittimo: è qualsiasi persona che svolga un'attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio e dei piloti portuali.



DECORRENZA E DURATA



La validità del presente contratto decorre dal 15 gennaio 2010 e scadrà il 14 gennaio 2013

Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

Per il rinnovo del presente C.C.N.L. è necessario che una delle Parti presenti le proposte per un nuovo C.C.N.L. al fine di consentire l'apertura delle trattative.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente C.C.N.L., e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. In sede di rinnovo del presente C.C.N.L. verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo ancora coperto dalla disciplina contrattuale precedente.

PARTE COMUNE

TITOLO I

Livelli di contrattazione nazionale o aziendale

Art. 1- Le parti, anche in considerazione dell'accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali del 22/01/2009, concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:

- a) contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
- b) contrattazione di II livello: contratto integrativo aziendale equiparato a tutti gli effetti a quello nazionale.

Art. 2 -La contrattazione collettiva di I livello riconosce alle aziende il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente C.C.N.L.

Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere sulle seguenti materie:

- a) Costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
- b) Regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

Art. 3 - Alla contrattazione collettiva aziendale è demandato di provvedere alla:

- a) determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione" per il solo personale dipendente. Detto elemento sarà concordato, in sede tenendo conto della permanenza dell'imbarco e correlato ai risultati conseguiti;
- b) costituzione e funzionamento dell'organismo aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
- c) attuazione della disciplina della formazione professionale;
- d) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio.

Nella contrattazione aziendale dovranno essere definiti anche l'eventuale riduzione dell'orario di lavoro.

Anche per la piccola pesca potrà essere stabilito, in sede di contrattazione aziendale, un minimo mensile garantito come indicato nel presente articolato collegato all'indice revisionale costituito sulla base dell'IPCA.

La richiesta di stipula della contrattazione aziendale deve essere presentata dopo il deposito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del presente CCNL.

Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative.

TITOLO II

Diritti Sindacali e di Associazione

Art. 4 - Le parti riconoscono che ciascun lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

I soci e i lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge n. 402, il 29 luglio 1996.

Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro.

Le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso.

L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della azienda, ma in presenza i locali idonei, può svolgersi anche

all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5 - In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle aziende con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; nelle aziende da 101 (centouno) a 300 (trecento) lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali ed oltre questa soglia ogni 300 (trecento) dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali.

Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di 16 ore mensili.

Art. 6 - I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 (otto) ore per ciascun dipendente.

I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

Art. 7 - Per i lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970.

Art. 8 - In relazione ai marittimi che vengono imbarcati con il contratto di arruolamento della legge 413/84 nei natanti da pesca le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla L. 300/70 tenendo però conto le caratteristiche del settore ed dei relativi impedimenti disciplinati nelle norme della pesca e del codice della navigazione.

Art. 9 - Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 10 - Per la riscossione delle deleghe sindacali a favore Delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, il lavoratore potrà presentare direttamente o tramite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto all'impresa una delega a trattenere sulle proprie spettanze l'ammontare del contributo indicato dal sindacato. Il versamento di cui sopra sarà effettuato a cura dell'impresa, secondo le modalità previste dalla delega. La delega stessa avrà validità fino a quando non sarà revocata.

TITOLO III

Efficacia del Contratto

Art. 11 - Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia solo a seguito di richiesta di adesione all'EBIC o di un ulteriore ente che potrà essere costituito in concordanza con le OO.SS. firmatarie del presente contratto e L'ANAPI PESCA.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non, con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.

TITOLO IV

Esclusività di stampa

Art. 12 - Il presente C.C.N.L. conforme all'originale, è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

Art. 13 - In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del Lavoro, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati. Le Aziende sono tenute ad affiggere a bordo delle imbarcazioni in un posto accessibile a tutto l'equipaggio copia del presente CCNL.

TITOLO V Assunzione

Art. 14 - L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, escluso per le navi di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate, mentre per gli arruolati/imbarcati con la legge 413/84 verrà stipulata una convenzione di imbarco e contenere.

Per il personale non imbarcato le seguenti indicazioni:

la tipologia del contratto di assunzione;

1. la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
2. la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
3. l'indicazione dell'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;
4. la durata del periodo di prova;
5. l'indicazione del numero di iscrizione al libro Unico;
6. le altre eventuali condizioni concordate.

La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, la posizione INPS, INAIL e/o IPSEMA del datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge.

Mentre per gli arruolati/imbarcati con la legge 413/84 presso i natanti da pesca verrà stipulata una convenzione di imbarco e contenere le seguenti indicazioni:

1. Autorità Marittima competente ed il relativo compartimento marittimo.
2. data di inizio rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o campagna di pesca.
3. Identificativo dell'armatore o comandante.
4. Denominazione del natante e la sua stazze e iscrizione di matricola presso l'Autorità Marittima.

L'Azienda consegnerà gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL al personale non imbarcato mentre per le convenzioni d'imbarco del personale imbarcato una copia della predetta convenzione dovrà essere consegnata, subito dopo la stipula presso l'Autorità marittima, in attesa della registrazione, al marittimo entrato a far parte dell'equipaggio, anche in adempimento e in sostituzione della lettera d'assunzione.

Art. 15 - Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

1. certificato di iscrizione al registro dei pescatori: documento di abilitazione all'attività di pescatore marittimo;
2. libretto di lavoro se in possesso e dichiarazione dell'eventuale stato di disoccupazione (autocertificazione);
3. libretto di indennità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
4. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme assistenziali e fiscali;
5. accettazione della lettera di assunzione ad esclusione agli imbarcati con la convenzione di imbarco;
6. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
7. certificato di servizio eventualmente prestato presso altre imprese;
8. certificati o diplomi degli studi compiuti, o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati;
9. altri documenti e certificati che l'Azienda richiederà per le proprie esigenze, se dovuti.

Il lavoratore dovrà dichiarare all'Azienda la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.

Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.

L'Azienda deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.